Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo
Via Ermete Novelli, 11 – 24122 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613
C.F. 95190900167
e-mail:segreteria.ato@provincia.bergamo.it
http://www.provincia.bergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 2 SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2011

In data 6 ottobre 2011, alle ore 17.30 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via E. Novelli ,11 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Dometti Franco	Si
Componente	Allegrini Maurizio Giancarlo	Si
Componente	Gatta Gianmario	Si
Componente	Rosati Leonida	Si
Componente	Volpi Giampaolo	Si

Revisore	Facoetti Carlo	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Mancato introito degli incrementi tariffari applicati ai servizi di fognatura e depurazione in applicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 726 del 29.12.2001 – Aggiornamento delle posizioni creditorie e individuazione delle iniziative per il recupero delle somme dovute dai gestori presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ;
2. Aggiornamento della Tariffa Unica d'Ambito – Abrogazione parziale del primo comma, art. 154, d.lgs. n. 152/2006 disposta dal D.P.R. n. 116 del 18.07.2011
3. Approvazione del Bilancio di Previsione relativo al periodo 1/07/2011-31/12/2011, del Piano Programma e Contratto di Servizio (artt. n. 24, 25 e 26 dello Statuto) ;
4. Varie ed eventuali.

Assenti giustificati : nessuno
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e l'Avv. Barbara De Masis.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Mancato introito degli incrementi tariffari applicati ai servizi di fognatura e depurazione in applicazione della Delibera di Giunta Provinciale n. 726 del 29.12.2001 – Aggiornamento delle posizioni creditorie e individuazione delle iniziative per il recupero delle somme dovute dai gestori presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale

Rilevando che:

- Sono in corso dialoghi con le società creditrici rivolti sia a conoscere l'esatto importo da esse dovuto in considerazione della circostanza che i dati riferiti al prelievo all'utenza dell'incremento tariffario del 20% di cui alle delibere CIPE e provinciali è gestito e detenuto direttamente da queste società;
- A seguito delle note di messa in mora del maggio 2010 alcune società (Servizi Comunali spa, Aqualis spa e Gesidra Spa) hanno versato la quota richiesta;
- Altre società come la Tutela Ambientale del Sebino srl e il Consorzio della Valle Seriana, hanno provveduto a comunicare la cifra esatta da versare all'AATO;
- Nel settembre 2011 sono state inviate comunicazioni anche alle società che regolarmente hanno versato la quota del 20% per ricordare il versamento relativo agli anni 2009/2010 (Bas SII A2A spa, Servizi Comunali spa);
- Per le società Uniacque spa e Consorzio Valle Seriana è stato verificato il debito verso l'AATO inserito nel bilancio consuntivo anno 2010;
- Tra le posizioni creditorie trattate sono emerse particolari criticità con riferimento alle società Hidrogest S.p.A. e Cogeide S.p.A., dovute alle posizione da queste assunte nei confronti delle svariate richieste rivolte dall'Ente d'Ambito, volte ad ottenere sia l'esatto ammontare degli importi dovuti, sia il relativo versamento delle somme ;
- è stato, quindi, richiesto all'Avv. De Masis di intervenire nell'ambito di questa seduta del CdA, al fine di individuare i percorsi attivabili, al fine del recupero da parte dell'Ente d'Ambito delle somme dovute in attuazione delle Delibere CIPE e della Delibera di Giunta provinciale n. 726/2001;

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando l'Avv. De Masis a prendere la parola.
L'Avv. De Masis, svolge una premessa al fin di illustrare i contenuti delle delibere CIPE n. 23 e 52 del 2001, nonché la destinazione a finanziare i c.d. Programmi Stralcio, di cui all'art. 141, l. n. 388/2000 delle somme derivanti dagli incrementi tariffari applicati all'utenza in attuazione delle medesime previsioni, oltre che della DGP n. 726/2001.
Si procede illustrando le iniziative giudiziali attivabili, rappresentando che le azioni esperibili dovranno in ogni caso essere valutate attentamente di caso in caso, dovendo prestare particolare attenzione alla ricorrenza di tutti i presupposti necessari all'azione secondo legge. In particolare, viene evidenziato che uno degli aspetti decisivi sulla scelta del rimedio giurisdizionale azionabile, sarà necessariamente dato dalla possibilità di conoscere con certezza l'ammontare del credito, ovvero il *quantum* dovuto dalle società, al fine di ricorrere ai c.d. procedimenti sommari (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Decreto Ingiuntivo).

Viene segnalata, a questo specifico fine, l'utilità di verificare nell'ambito dei bilanci l'esistenza di voci di debito, specificamente destinate alla soddisfazione del rapporto di debito in discorso.
Si precisa che, mancando l'individuazione dell'esatto ammontare della pretesa creditoria, potrebbe rendersi necessario procedere con azione ordinaria, al fine di quantificare esattamente la richiesta, dovendo, del caso fare ricorso ad una specifica richiesta, rivolta al giudice, di ordinare al debitore l'esibizione dei dati dallo stesso detenuti, al fine della esatta quantificazione del debito.
L'Avv. De Masis illustra la possibilità riconosciuta al CoNViRi – ora all'Agenzia Nazionale per la Regolazione e la Vigilanza in materia di risorse idriche, istituita con il D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 in luogo del soppresso CoNViRi - di esprimere pareri in materia di servizio idrico integrato, su richiesta delle competenti Autorità d'Ambito (ai sensi dell'art. art. 10, c. 14, l. n. 106/2011).
In particolare, l'avv. De Masis evidenzia al Consiglio la possibilità, di ottenere in tempi ragionevoli, un parere dall'Agenzia/CoNViRi i questo Ente, che consentirebbe di porre le società nelle condizioni di riconsiderare le proprie posizioni e trovare una soluzione di componimento *in bonis*.
Lo stesso parere espresso dall'Ente si rivelerebbe utile anche nell'ambito della strategia giudiziale di difesa dell'Autorità d'Ambito.
A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di procedere, preliminarmente all'eventuale esperimento di iniziative giudiziarie volte all'introito delle somme derivanti dall'attuazione delle previsioni delle delibere CIPE e della D.G.P. n. 726/2001;
3. di procedere sottoponendo specifica richiesta di parere al CoNViRi/Agenzia per la Regolazione e la Vigilanza in materia di risorse idriche, al fine di ottenere i chiarimenti necessari circa il versamento dovuto degli incrementi tariffari applicati all'utenza, anche in particolare, dalle società Cogeide S.p.A. e Hidrogest S.p.A., in attuazione delle delibere CIPE nn. 23 e 52/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della delibera di Giunta Provinciale n. 726/2001;
4. di rinviare alle competenze del Direttore, come da Statuto, l'affidamento dell'incarico per la predisposizione del quesito da sottoporre al CoNViRi/Agenzia per la Regolazione e la Vigilanza in materia di risorse idriche, all'avv. Barbara De Masis, affiancare l'Ufficio d'Ambito nella predisposizione del quesito, secondo le previsioni del regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
5. che il quesito elaborato dovrà essere sottoposto al CdA prima della relativa trasmissione al CoNViRi/Agenzia per la Regolazione e la Vigilanza in materia di risorse idriche.

PUNTO 2 ORDINE DEL GIORNO:
Aggiornamento della Tariffa Unica d'Ambito – Abrogazione parziale del primo comma, art. 154, d.lgs. n. 152/2006 disposta dal D.P.R. n. 116 del 18.07.2011

Rilevando che:

- in data 22/06/2010 è stato sottoscritto il contratto di ricerca e consulenza con l'Università di Bergamo per la predisposizione del Piano tariffario a decorre dall'anno 2012;
- a seguito del referendum abrogativo del 12-13.06.2011 si è determinata l'abrogazione della parte dell'art. 154, comma 1, in cui si prevedeva che la tariffa dovesse essere calcolata dal tenendo conto dell'"adeguata remunerazione dei capitali investiti", con conseguente modificazione della formula del Metodo in base al quale deve essere approvata la Tariffa ai sensi di legge;
- abbiamo quindi chiesto l'intervento dell'avv. De Masis in questo CdA, affinché potesse aggiornarci sul quadro normativo vigente a seguito dell'abrogazione voluta dal referendum popolare e disposta con il D.P.R. n. 116 del 18.07.2011;
- si ritiene necessario inoltre integrare l'incarico già siglato con l'Università al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia tariffaria;

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, invitando l'avv. Barbara De Masis a prendere la parola.
Di seguito, si riporta a verbale, la sintesi degli argomenti trattati.
L'avvocato illustra il testo dell'art. 154 TU Ambiente attualmente vigente, evidenziando che il testo di legge continua a prevedere l'ottemperanza al principio di matrice europea del recupero dei costi (finanziari ambientali e delle risorse), sebbene sia oramai da ritenere esclusa, per le imprese nella gestione del settore del s.i.i., la possibilità di ricavare un profitto
Viene richiamata la sentenze della Corte Costituzionale n. 26/2011 che ha ammesso il quesito referendario, illustrandone i contenuti e le ragioni che ne hanno determinato l'ammissibilità. In particolare, si sottolinea che la Corte ha ammesso il quesito referendario rappresentando che, la rilevanza economica del servizio idrico integrato permane, in quanto: è coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio l'esercizio dell'attività con metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici) ». La Consulta ha altresì chiarito che il quesito mediante l'eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua.
Viene evidenziato che attualmente, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte del'art. 154 TU Ambiente riferita alla remunerazione dei capitali, è tecnicamente ancora in vigore ed invariata la formula di cui al Metodo Normalizzato definito con il D.M. 1° agosto 1996.
Si specifica che, tuttavia, la definizione del metodo, della Tariffa e delle relative componenti di costo sono competenza esclusiva dello stato e, secondo le disposizioni di cui alla l. n. 106/2011 tale competenza sarà esercitata dallo Stato avvalendosi dell'istituenda Agenzia per la Regolazione e la Vigilanza in materia di risorse idriche (di seguito, Agenzia).
Vengono richiamate e illustrate, per principi, le sentenze della Corte Costituzionale che si sono pronunciate in punto (Corte Cost., sent. nn. 29 e 142/2010).
Si procede evidenziando i poteri attribuiti dalla legge all'Agenzia, tra i quali, si evidenzia rientra anche l'approvazione delle Tariffe predisposte dalle competenti autorità (autorità di ambito).
Si sottolinea che attualmente, in esito al referendum, la tariffa non potrà più contenere il c.d. 7%, quale quota di profitto / remunerazione dei capitali, dovendosi avere accortezza di ridurre alla misura dello 0% il relativo parametro.
Nell'ambito di questa operazione, tuttavia, dovranno essere recuperati i costi finanziari per il gestore, ivi inclusi quelli che sino ad ora sono stati ricompresi nella quota del 7% e non esplicitati come costi finanziari della società.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di non individuare, in qualità di enti d'Ambito, nuove componenti della tariffa - in coerenza con quanto già evidenziato dalla Corte Costituzionale i

recedenti pronunciamenti – non contemplate né dalla legge, né dalla formula di cui al Metodo Normalizzato, in quanto, appunto, competenza esclusiva dello Stato.
La trattazione dell'argomento prosegue evidenziando che a seguito del referendum e dell'abrogazione della quota del 7%, più volte richiamata, l'eventuale persistenza nella bollettazione all'utenza di una tariffa che continui a prevedere la remunerazione dei capitali investiti (anche secondo il Metodo normalizza, la cui formula, ad oggi, non è stata aggiornata/modificata né abrogata) può esporre il gestore – senza, peraltro, poter escludere del tutto, eventuali, iniziative nei confronti dello stesso Ente d'Ambito, che intervenendo in aggiornamento della tariffa, non riduca allo 0%, la remunerazione del capitale investito - all'attivazione di "azioni di classe" (ex l. n. 206/2005) dal parte degli utenti nelle forme e nei modi di legge.

Si prosegue illustrando alcune ipotesi di costi che dovrebbero rientrare nella definizione di "costi finanziari", secondo le interpretazioni datane nel tempo dalla legge nazionale e dalla direttiva UE n. 60/2000.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. prende atto del quadro normativo attualmente vigente, in esito alle novità legislative derivate dall'abrogazione referendaria disposta con il D.P.R. n. 116/2011 e dalla l. n. 106/2011, e degli inevitabili riflessi che il mutato assetto legislativo è destinato ad avere sull'elaborazione dell'aggiornamento tariffario in corso nell'Ambito di Bergamo;
3. di integrare l'incarico già affidato all'Università di Bergamo in data 22/06/2010 relativamente all'aggiornamento del piano tariffario del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente, a decorre dal 2012;
4. di rinviare alle competenze del Direttore, come da Statuto, l'affidamento dell'incarico per l'adeguamento ed aggiornamento del piano tariffario del SII , alla Università di Bergamo , secondo le previsioni del regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
5. di rinviare a successiva seduta del CDA l'approvazione del piano tariffario a decorrere dall'anno 2012.

PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione del Bilancio di Previsione relativo al periodo 1/07/2011- 31/12/2011, del Piano Programma e Contratto di Servizio (artt. n. 24, 25 e 26 dello Statuto) ;

Rilevando che:

- il Consiglio di Amministrazione in data 13/07/2011 con deliberazione n. 5 aveva preso atto del bilancio di previsione anno 2011 e pluriennale 2011-2013 già approvato

dall'Assemblea del Consorzio, per il periodo dal 1/07/2011 al 31/12/2011 nel quale l'Ufficio d'Ambito è subentrato;

- In data 25/07/2011 la Provincia di Bergamo ha comunicato che era necessario in ogni caso procedere ad approvare il bilancio di previsione secondo le forme indicate nello statuto anche se per un periodo limitato di 6 mesi;
- È stato predisposto a cura del Direttore secondo quanto previsto all'art. 26 dello statuto;
- Tale bilancio è riferito ai costi e ricavi dell' Ufficio d'Ambito;
- il piano degli investimenti prevede l'acquisto di nuovi arredi ed attrezzature relativi alle nuove competenze attribuite all'Ufficio ;
- all'interno del bilancio è stato inserito un capitolo specifico relativo alle attività e passività beni di terzi;
- al capitolo VI vengono individuate tutte le attività e le competenze dell'Ufficio d'Ambito con specifico riferimento all'organico esistente e previsto per l'anno 2011;
- si rende necessario approvare ai sensi dell'art. 24 e 25 dello statuto dell'Ufficio d'Ambito, il Contratto di Servizio con la Provincia e il Piano Programma legato al Bilancio di previsione 2011;
- non si ritiene necessario approvare il bilancio triennale basato su un bilancio di Previsione relativo alla durata di sei mesi, visto che entro il mese di novembre 2011 dovrà essere approvato il bilancio di previsione anno 2012 e triennale 2012-2014;
- è necessario costituire una cassa di importo pari a € 300.00 per far fronte ad eventuali spese improvvise e di lieve entità;

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio, dopo esauriente trattazione dell'argomento, valutati complessivamente tutti gli aspetti ad esso inerenti, delibera:

DELIBERAZIONE n. 8

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
A voti unanimi e positivi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare lo schema di Contratto di Servizio che regola i rapporti tra Ufficio d'Ambito e Provincia redatto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito,
3. di approvare il Piano-programma redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito ;
4. di approvare il Bilancio di Previsione anno 2011 per il periodo 1/7/2011 31/12/2011 comprendente gli allegati di cui all'art. 26 comma 5 dello Statuto: relazione del Direttore, Relazione del Consiglio di Amministrazione, programma degli investimenti ed elenco del personale dipendente;

5. di trasmettere il Bilancio di Previsione anno 2011 al Revisore dei Conti per il parere di competenza;
6. di trasmettere alla Provincia i seguenti documenti per la successiva approvazione in Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 11 dello Statuto:
    - Bilancio di Previsione anno 2011 per il periodo 1/07/2011-31/12/2011 comprendente gli allegati di cui all'art. 26 comma 5 dello Statuto: relazione del Direttore, Relazione del Consiglio di Amministrazione, programma degli investimenti ed elenco del personale dipendente, parere del Revisore Unico,
    - schema di Contratto di Servizio che regola i rapporti tra Ufficio d'Ambito e Provincia redatto ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito,
    - Piano-programma redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito ;

8. di trasmettere i documenti di cui sopra entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale al Presidente della Conferenza dei Comuni. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

La seduta termina alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 6/10/2011

Il Segretario/ Direttore	Il Presidente del CdA
Ing. NORMA POLINI	FRANCO DOMETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 12/10/2011

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI